

07 Ago 2018

Anac/2. Oice e Legacoop: «Bene il Bando tipo per gli incarichi professionali, favorisce la concorrenza»

A.A.

È positivo il primo giudizio di Oice - l'Associazione che riunisce oltre 350 società di ingegneria e architettura - e di Legacoop sul bando-tipo Anac in materia di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, pubblicato sul sito dell'Autorità (si veda altro servizio).

Andrea Mascolini, direttore generale dell'Oice, e per Marco Mingrone, responsabile settore ingegneria di Legacoop, «in primo luogo e alla luce di una prima lettura del testo, va apprezzato che con una approfondita consultazione del mercato l'Anac abbia messo a disposizione di tutte le amministrazioni un documento-tipo vincolante: l'estrema disomogeneità degli atti di gara è infatti fonte di errori e quindi di contenzioso, oltre che di diseconomie per tutti gli operatori del settore. Adesso sarà importante anche passare alla definizione di contratti-tipo per riequilibrare il rapporto fra committenza e affidatari».

Nel merito del provvedimento, Oice e Legacoop apprezzano i chiarimenti sulla richiesta di polizza r.c. professionale come requisito di capacità economica: «lo strumento della polizza r.c. professionale - affermano Mascolini e Mingrone - è spesso utilizzato per restringere la concorrenza, invece che per favorirla e quindi la limitazione ad un massimale del 10% del valore della costruzione rappresenta un primo risultato positivo. Va però considerato che se la polizza sostituisce la richiesta di fatturato (al massimo il doppio del valore dell'appalto di servizi) risulta sempre eccessivo il riferimento al valore dell'opera da progettare, ma è un problema da risolvere con le linee guida riferendosi anche alla prassi internazionale dove si fa riferimento all'importo dei servizi. Molto bene è che si sia chiarito che sono illegittime le richieste di polizze ad hoc sulla singola opera (le ex "Polizze Merloni")».

Ma, per Oice e Legacoop sono molte altre le cose apprezzabili: «È stato ribadito, come da nostra richiesta - sottolineano nella nota - che è illegittimo formulare offerte di ribasso condizionate all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. È molto positivo anche il chiarimento sull'utilizzabilità dei servizi per la partecipazione alla gara: è sufficiente che siano stati svolti, anche parzialmente, e non che siano stati integralmente ultimati. È stata poi correttamente eliminata la distinzione fra servizi svolti per committenti pubblici e privati che non trovava alcun riscontro nel codice. Si tratta di precisazioni che favoriscono la concorrenza, così come l'eliminazione del limite dei dieci anni per i tre progetti affini che si possono presentare in sede di offerta».